



COMUNE DI VOBARNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 335 IN DATA 12/11/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE PER L'ANNO 2021 – C.I.G. Z6333D9C87

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n.10 in data 30.12.2020)

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.04.2021, avente ad oggetto: "Aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09.04.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta n. 44 del 19.04.2021 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023";

RICORDATO che la legge 190/2012 (cd. Legge sull'anticorruzione) all'art. 1, comma 59, testualmente recita che "Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". In tema di formazione, il comma 8 dell'art.1 prescrive che il responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce "procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione."; il comma 10 statuisce, inoltre, che il responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche "c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11", ovvero sui temi dell'etica e della legalità ed, infine, il comma 44, rubricato "codice di comportamento", prescrive che "le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi";

ATTESO che diverse sezioni della Corte dei Conti (tra le tante, Corte dei Conti, sezione Emilia Romagna, n. 276 del 2013) si sono espresse nel senso che ".....alla luce dell'impianto normativo richiamato e della salvaguardia dei valori costituzionali consacrati dall'art. 97 della Costituzione cui è funzionale anche tale tipologia di attività di formazione, si rileva il carattere obbligatorio del suo svolgimento e, stante l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa, nella fattispecie si è fuori dell'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art.6 del D.L. 78/2010"; pertanto, in ambito di anticorruzione, i Comuni possono legittimamente derogare al tetto di spesa per oneri di formazione del personale definito dal D.L. 78/2010;

DATO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del TUEL D.lgs. n. 267/2000:

- il fine e l'oggetto del contratto sono la acquisizione del servizio di erogazione di corsi obbligatori di formazione in materia di anticorruzione per l'anno 2021;
- la forma del contratto è la scrittura privata in via informatica e/o lo scambio di corrispondenza commerciale;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nello schema di lettera di invito in atti;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, in quanto servizio di valore stimato in € 450,00 e pertanto inferiore alla soglia di € 139.000,00 entro la quale è prevista ex lege tale modalità di affidamento;

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante il "Codice dei contratti pubblici";

ATTESO:

- che l'art. 31 comma 1 del Decreto citato prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);
- che l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto citato prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- che l'art. 32 comma 2 del Decreto citato prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- che le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, stabiliscono che *"in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale"*;
- che le succitate Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevedono altresì che ai fini dell'affidamento di appalti di valore inferiore ad € 40.000 *"la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza"*;
- che l'art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto citato prevedono che le stazioni appaltanti che siano comuni non capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, in forza del quale – fino al 30/06/2023 - al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

RILEVATO che per il servizio di cui trattasi, non è attualmente esistente alcuna convenzione Consip S.p.A, e/o Agenzia Regionale Centrale Acquisti per la Lombardia, come da odierna consultazione dei siti web istituzionali ["acquistinretepa.it"](#) e ["arca.regione.lombardia.it"](#) effettuata dallo scrivente Responsabile e pertanto, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1 del DL. n. 95/2012, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, risulta possibile e legittimo l'affidamento ad operatore economico autonomamente individuato dall'ente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018, gli enti locali sono tenuti, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della p.a. ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO CHE l'affidamento del servizio in oggetto non necessita del ricorso al mercato elettronico o ad altre piattaforme telematiche di negoziazione, in quanto di valore unitario - al netto dell'IVA - inferiore ad € 5.000,00 (art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018);

VISTA la proposta pervenuta in data 18.10.2021 al Protocollo n. 17152/2021, in atti d'ufficio, con cui la Società MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di Romagna (Rn), nota all'amministrazione per la competenza e specializzazione nel settore, rappresenta la possibilità per il Comune di aderire ad iniziativa formativa on-line, tramite l'acquisto di pacchetto da utilizzare per la partecipazione a corsi in materia di normativa anticorruzione, per un corrispettivo complessivo di € 495,00;

UDITA la segnalazione del Segretario comunale che, in qualità di responsabile anticorruzione all'interno dell'ente, rileva la particolare utilità di tale proposta, in considerazione:

- della comodità di accesso ai corsi che, essendo seguiti on-line dal proprio posto di lavoro, non presuppongono lo spostamento fisico del personale dipendente, con conseguente ottimizzazione di tempi e costi relativi;
- della flessibilità di fruizione dei corsi, che può avvenire in diverse modalità (in tempo reale o differita);
- dei costi di adesione contenuti, considerando che ai medesimi può accedere tutto il personale comunale ad un costo unico forfetario di € 450,00 iva esente;
- del fatto che l'adesione consente all'ente di assolvere agli obblighi formativi in materia di anticorruzione in attuazione della legge 190/2012 e del piano della formazione anticorruzione 2021;
- della positiva esperienza e nella ottima modalità formativa, come già riscontrata nelle annualità precedenti con la medesima formula;

ATTESO che l'appalto in oggetto viene affidato tramite il criterio del minor prezzo in quanto fornitura/servizio diretto di importo inferiore ad € 139.000,00 (art. 1 comma 2 lett. A del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come modificato dal D.L. 77/2021);

RITENUTO di esentare l'affidatario dalla prestazione di garanzia definitiva a corredo dell'offerta in quanto, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016:

- l'appalto di che trattasi è connotato da ridotte difficoltà tecnico-prestazionali da parte dell'affidatario e pertanto non si ritiene necessario acquisire specifiche garanzie assicurative inerenti l'esecuzione;
- il valore dell'appalto è in termini assoluti molto modesto e pertanto prevalgono nella fattispecie esigenze di snellezza e semplificazione degli adempimenti amministrativi inerenti l'affidamento e l'esecuzione;

RITENUTO di autorizzare l'affidamento alla ditta citata del servizio di che trattasi, motivando l'affidamento diretto con la circostanza che:

- l'importo del contratto è di valore inferiore alla soglia di € 75.000,00 entro la quale è normativamente consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, come da normativa surriferita;
- ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l'affidamento di che trattasi risponde ai principi di:
 - economicità, in quanto i costi contrattuali risultano in linea con i prezzi medi di mercato e dunque adeguatamente convenienti sul piano contabile-finanziario ed il corrispettivo è comunque di entità modesta in termini assoluti;
 - efficacia e tempestività, in quanto l'affidamento diretto consente la rapida individuazione del contraente e pertanto la pronta esecuzione della fornitura/servizio, superando le inevitabili complicità di tipo procedimentale e temporale che deriverebbero da una selezione su gara;
 - correttezza e proporzionalità, in quanto dato il valore modesto dell'appalto risultano prevalenti nella circostanza esigenze di speditezza dell'azione amministrativa, a fronte invece della opportunità e/o obbligatorietà del ricorso a procedure di natura comparativa allorchè i valori economici siano più significativi;
 - non discriminazione, in quanto l'individuazione del fornitore è avvenuta esclusivamente sulla base delle valutazioni di efficacia ed opportunità di cui sopra e senza discriminazioni di carattere territoriale, economico o di qualsiasi altra natura;
 - trasparenza e pubblicità, in quanto l'affidamento in argomento viene reso noto al pubblico tramite pubblicazione del presente provvedimento all'albo on-line e sulla sezione "*Bandi di gara e contratti*" di "*Amministrazione trasparente*" del sito internet istituzionale dell'ente;

RILEVATO che per l'esecuzione dell'appalto di che trattasi non sono stati riscontrati rischi da interferenza e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione di DUVRI e non sussistono costi diretti per la sicurezza;

D E T E R M I N A

1. di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento diretto del servizio in premessa descritto alla ditta MAGGIOLI SPA con sede in Via del Carpino 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (Rn) – c.f. 06188330150 – p. IVA 02066400405, ai sensi e per gli effetti art. 1 comma 2 lett. A del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, successivamente modificato dall'art. 51 del D.L n. 77/2021;
2. di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;
3. di assumere il seguente impegno di spesa, come da premesse, mediante imputazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, competenza 2021, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità:

CAPITOLO DI PEG	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CONTO PIANO FINANZIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE
3930	01	11	1	03	U.1.03.02.16.000	495,00

4. di dare atto che l'esigibilità finale dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;
5. di autorizzare la liquidazione nei limiti della vigente normativa statutaria e regolamentare, con bonifico bancario sulle coordinate indicate nella proposta - allegata non parte integrante – al presente provvedimento;
6. di autorizzare la liquidazione a seguito di ricevimento fatture periodiche vistate dallo scrivente responsabile del servizio;
7. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CADENELLI ROSSANO / InfoCamere S.C.p.A.
(Sottoscrizione apposta digitalmente)